




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0007051 P-4.17.1.7.5
del 17/02/2012



6454375



Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per l'organizzazione
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio
ed il personale – Servizio IV
Via del Collegio romano. 27
ROMA

Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP
Via XX settembre, 187
ROMA

p.c. Dipartimento per le pari opportunità
Largo Chigi, 19
ROMA

ARAN
Via del Corso. 476
ROMA

URSPA
SEDE

Oggetto: applicazione art. 21 della l. n. 183 del 2010 – costituzione Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – rimborso spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del C.U.G. per i componenti di parte sindacale.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 2776 del 20 gennaio 2012. con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di rimborsare le spese di viaggio in favore dei componenti del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) del Ministero per i beni e le attività culturali designati dalle organizzazioni sindacali e provenienti da sedi esterne al Comune di Roma.

Come noto, l'art. 21 della l. n. 183 del 2010 ha modificato gli artt. 1, comma 1, 7, comma 1 e 57, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, valorizzando le iniziative delle amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza morale e psichica. In particolare, con la novella del menzionato art. 57 è stata prevista la costituzione presso ciascuna amministrazione del C.U.G., organismo che sostituisce – unificandone le competenze – i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing* istituiti in applicazione dei CCNL.

La citata disposizione al comma 1 precisa che la costituzione dei nuovi organismi deve avvenire "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". In tal senso, deve certamente escludersi la possibilità di corrispondere compensi per lo svolgimento dell'incarico in favore del dipendente dell'amministrazione designato, poiché l'attività rientra nell'adempimento dei compiti e doveri di ufficio già remunerati con il trattamento retributivo ordinariamente spettante. Ad avviso dello scrivente, viceversa, tale precisazione legale non osta pure a che al dipendente il quale, nell'ambito dell'adempimento dei compiti e doveri d'ufficio, svolga le funzioni di rappresentante dell'amministrazione nell'organismo siano corrisposti i rimborsi spese, in osservanza del regime economico contrattuale e legale sulle trasferte (ivi incluso il vincolo finanziario posto dall'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, nonché il regime restrittivo di cui al medesimo comma in relazione all'utilizzo del mezzo proprio), ferma restando l'impossibilità di corrispondere l'indennità di trasferta, ormai soppressa (salvo il diritto alla sua corresponsione in casi eccezionali legalmente previsti), e nei limiti degli oneri sostenuti per il funzionamento degli organismi soppressi per legge (comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*). Per quanto riguarda invece il trattamento da riconoscere ai componenti di designazione sindacale, ad avviso dello scrivente, la partecipazione alle riunioni dell'organismo avviene nell'espletamento dell'attività sindacale, con la conseguenza che il dipendente dell'amministrazione dovrà chiedere i relativi permessi e le eventuali spese per la trasferta non potranno essere poste a carico dell'amministrazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo

